

Tipologia:

**FISCO**

Protocollo: **2001612** Data:

**23.01.2012**

**ASSOSNAI**  
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **CANONE RAI**

Allegato: **NO**

**ATTENZIONE: si rammenta che dal 1 gennaio le circolari sono disponibili esclusivamente nell'area riservata del sito [www.assosnai.it](http://www.assosnai.it), accessibile unicamente da parte degli utenti registrati abilitati all'accesso dalla Segreteria.**

## CANONE RAI

**Gentile Associato,**

come ogni anno tutte le imprese (Concessionari e/o Gestori) devono provvedere al rinnovo dell'abbonamento speciale alla televisione, tramite il versamento entro il **31 gennaio 2012** del canone annuale RAI, pari a:

### Agenzie di scommesse e negozi Bersani

- **euro 200,91** (previsto per la categoria E) comprensivi di iva per euro 7,73.

Tale importo vale per quelle imprese (Concessionario/Gestore) operanti in locali ove si eserciti **esclusivamente** la raccolta delle Scommesse ippiche e/o sportive e la raccolta dei Giochi Pubblici.

Si evidenzia che tale importo è unico, in quanto vale per l'Agenzia che ha un unico locale, come per quella che ha più locali, tra di loro collegati e costituendo quindi un'unica agenzia, con più apparecchi televisivi o più monitor, quindi indipendentemente dal numero degli apparati.

**Nel caso in cui una società avesse più agenzie nella stessa città, o in comuni diversi, deve corrispondere un singolo canone per ogni agenzia;**

- **euro 401,76** (previsto per la categoria D) comprensivi di iva per euro 15,45.

Tale importo vale qualora nei locali previsti al punto precedente, all'originaria attività di raccolta di scommesse si aggiunga o sia stata aggiunta in tempo successivo negli stessi locali, funzionalmente collegati per titolarità e logistica, anche un'attività riconducibile ad **"esercizio pubblico"**(ad esempio l'attività di BAR);

Nel caso in cui due differenti separate imprese/aziende, anche se facenti capo ad una identica società, aventi una propria autonoma organizzazione economica e gestionale, i cui locali, tra di loro adiacenti, siano collegati con un passaggio comune nel muro di confine che separa i due locali, creato apposta per far usufruire le due diverse separate aziende delle reciproche sinergie derivanti da tale opportunità,

- **dovranno ciascuna corrispondere il canone di propria competenza per il 2012, ovvero euro 401,76 (categoria D) per l'esercizio pubblico (bar, ecc.) ed euro 200,91 (categoria E) per l'agenzia di scommesse ippiche e/o sportive e la raccolta dei Giochi Pubblici;**

### Punti di gioco (corner)

In linea con quanto indicato anche l'anno precedente, si ricorda che le imprese già operanti come esercizio pubblico, che attivino o abbiano attivato al proprio interno la raccolta delle scommesse, che sarà quindi un'attività accessoria all'originaria attività di pubblico esercizio, dovranno corrispondere il maggior canone previsto per la propria tipologia di esercizio pubblico, che incorpora ed assolve il canone previsto per l'attività di raccolta delle scommesse **e non ovviamente il minor canone previsto per l'attività di raccolta scommesse in un locale ove l'attività prevalente è altra.**

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: [info@assosnai.it](mailto:info@assosnai.it) / web: [www.assosnai.it](http://www.assosnai.it)

I versamenti del canone RAI per il rinnovo dell'abbonamento speciale dovranno essere effettuati **entro il 31 gennaio 2012** presso qualsiasi Ufficio Postale utilizzando il bollettino prestampato inviato al domicilio del contribuente, sul **c/c postale 2105**.

In caso di mancata ricezione del bollettino occorre richiederlo alla sede regionale RAI competente per territorio, preferibilmente tramite fax, oppure per telefono (l'elenco delle sedi regionali della Rai sono disponibili al seguente indirizzo internet: <http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx>).

Si evidenzia che, nel caso in cui la o le televisioni presenti in Agenzia o nei locali di raccolta delle scommesse non siano collegate all'antenna per la ricezione dei programmi RAI, la conforme giurisprudenza e l'interpretazione conseguente dell'Agenzia delle Entrate, hanno chiarito che il semplice possesso dell'apparecchio televisivo posto nei luoghi anzidetti, comporta l'obbligo del pagamento del canone, nell'entità e tempi sopra indicati, indipendentemente dal fatto che l'apparecchio non sia attivo, oppure sia guasto e non funzionante, oppure non collegato all'antenna o utilizzato solo per i canali via satellite, Sky ecc..

L'unica possibilità per evitare il pagamento del canone, sia per le utenze private come per quelle aziendali, è data dal suggellamento dell'apparecchio da parte della Guardia di Finanza o di altro funzionario dell'Amministrazione Finanziaria, alla quale sia pervenuta, da parte del proprietario dall'apparecchio, la richiesta del suggellamento, indirizzata a: Agenzia delle Entrate – Sportello Abbonamenti alla Televisione – Casella Posta 22 – 10121 Torino.

La procedura di suggellamento richiesta viene effettuata inserendo materialmente l'apparecchio in un sacco di juta piombato, lasciato nella custodia dell'ex utente che è responsabile dell'integrità dei piombi che sigillano il sacco.

La raccomandata con la richiesta di suggellamento va conservata assieme al televisore inutilizzato, atta a dimostrare l'adempimento della richiesta e da opporre in caso di diffida al pagamento.

## **DEDUCIBILITA' DEL CANONE DI ABBONAMENTO SPECIALE**

L'importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d'impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

## **DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2012: NOVITA'**

Ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, l'art. 17 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dispone che le imprese e le società devono indicare, nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, nonché tutti gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi.

Cordiali saluti.

**ASSOSNAI**  
La Segreteria